



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2017/08.21/000025-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, NELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI SCARNAFIGI.

PROPONENTE: COGIBIT S.R.L., VIA MONASTEROLO N. 10, 12030 SCARNAFIGI. ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 11.11.2021 con prot. di ric. n. 68380, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società COGIBIT S.r.l., con sede legale in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi;
- con nota provinciale prot. n. 68886 del 12.11.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 12 novembre al 13 dicembre 2021;
- con nota prot. n. 68887 del 12.11.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
  - con nota prot. ric. n. 74887 del 09.12.2021 l'**ASLCN1**, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, ha espresso le seguenti osservazioni:
    - Considerato il notevole aumento di materiale trattato, occorrerà porre particolare attenzione nelle operazioni di controllo (supportate se del caso da controlli analitici) e accettazione dei rifiuti in ingresso al fine di accertare l'assoluta assenza di fibre di amianto all'interno del materiale che si intende frantumare e recuperare. A tal fine si rammenta che le fibre di amianto possono essere presenti oltre che nelle classiche coperture a onduline "Eternit". anche nei mastici e negli stucchi delle finestre e porte (largamente utilizzato fino alla fine degli anni '80), nelle pavimentazioni in vinil-amianto, nei pannelli dei balconi esterni e nelle contro-soffittature, nei pannelli dietro ai radiatori, nelle coibentazioni di impianti, tubazioni e caldaie.
    - Si ritiene opportuno che l'area venga dotata di adeguata recinzione, lungo tutto il perimetro, al fine di impedire l'accesso ad estranei.
    - Si sottolinea che è probabile che le aree ed i piazzali scoperti con fondo in terreno naturale, nel tempo e a causa dell'usura provocata dal continuo passaggio dei mezzi, perdano le

caratteristiche iniziali e si creino avvallamenti che possono trattenere ristagni d'acqua (piovana e proveniente dall'inumidimento con acqua nebulizzata) con la conseguente creazione di habitat idonei allo sviluppo di insetti ematofagi (es. zanzara tigre). Pertanto si ritiene opportuno che la ditta proponente prenda atto di tali criticità e valuti l'adozione anche di altre soluzioni tecniche organizzative che possano garantire idonee condizioni nel lungo periodo (es. battuti di cemento almeno nelle aree in cui le attività saranno più intense).

- Si ricorda che i luoghi di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti previsti D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Qualora presso lo stabilimento in questione siano impiegati più di tre lavoratori, il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell'art. 67 del citato D.Lgs. a produrre Notifica di Insediamento all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dell'attività. In particolare, si segnala quanto segue:

a) in caso di mancanza, per qualunque motivo, dell'acqua destinata all'impianto di nebulizzazione o all'inumidimento dei cumuli e piazzali, i lavori che producono emissioni diffuse devono essere sospesi.

b) La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata:

- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni;

- il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato e le zone di pericolo segnalate in modo chiaramente visibile. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo che i pedoni o i veicoli (o le attrezzature da lavoro semoventi) possano utilizzarli facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie non corrano alcun rischio di investimento/schiacciamento/urto;

- le altezze di abbancamento e le caratteristiche dei cumuli devono essere commisurate alla tipologia di rifiuto/materiale stoccato per garantirne stabilità e sicurezza. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa; ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici dovranno adottate altre misure e/o cautele adeguate;

- i luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non sia sufficiente.

c) Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs 81/'08 e smi: in particolare i meccanismi automatici di carico/scarico del materiale dovranno essere dotati di ripari inamovibili (asportabili solo con l'utilizzo di particolari utensili) ovvero interbloccati atti comunque ad impedire il contatto accidentale con organi meccanici in movimento. I comandi elettrici di questi impianti devono essere situati in posizione idonea tale da permettere un'adeguata visibilità sulla zona di lavoro e sugli impianti stessi.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico dell'11 gennaio 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

2. Dal punto di vista tecnico, la ditta COGIBIT s.r.l. svolge attività nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria civile: scavi e movimentazione terra, realizzazione condotte e sistemi fognari, opere spondali e fluviali, realizzazioni stradali di vario genere, realizzazione di pavimentazioni in manto bituminoso, etc... Tali attività hanno luogo prevalentemente presso cantieri esterni. Nella sede aziendale di Via Monasterolo, 10 a Scarnafigi, la ditta risulta autorizzata all'esecuzione di operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dei punti 7.1 e 7.6, all. 1, suball. 1, del DM 05.02.1998 e s.m.i., con iscrizione al n. 92 del Registro provinciale delle imprese che effettuano tali attività ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Per quanto dichiarato, l'azienda intende apportare una serie di modifiche all'Autorizzazione

Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento Autorizzativo Unico n. 8 del 05.06.2017 dal SUAP Scarnafigi, mediante la variazione dei quantitativi di rifiuti trattati attualmente consentiti, modificando i quantitativi istantanei ed annui di rifiuti in ingresso all'impianto, come di seguito illustrato:

- punto 7.1 (rifiuti da demolizione/costruzione) - attività di recupero R5 - R13:
  - stoccaggio istantaneo da 1.800 t (~ 1.000 m<sup>3</sup>) a 3.500 t (~ 2.000 m<sup>3</sup>),
  - ingresso annuo da 1.800 t (~ 1.000 m<sup>3</sup>) a 10.000 t (~ 5.550 m<sup>3</sup>);
- punto 7.6 (conglomerato bituminoso) - attività di recupero R5 - R13:
  - stoccaggio istantaneo da 375 t (~ 250 m<sup>3</sup>) a 1.500 t (~ 1.000 m<sup>3</sup>),
  - ingresso annuo da 375 t (~ 250 m<sup>3</sup>) a 5.000 t (~ 3.350 m<sup>3</sup>).

**3. Dal punto di vista ambientale** dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

**a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti**

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

In merito ai rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05.02.98 e s.m.i. la ditta dichiara che verranno prodotte dell'end of waste nel rispetto del D.M. n. 69 del 28/03/2018.

Infine, dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

**b. Suolo Acque superficiali e sotterranee**

In riferimento al piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia, la ditta dichiara che predisporrà un piano in sede di istanza di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale.

**c. Atmosfera**

Il frantoio è dotato di impianto di abbattimento polveri mediante nebulizzatori ad acqua tramite ugelli ad alta pressione, efficace durante la frantumazione e durante lo scarico (i materiali vengono infatti inumiditi anche durante l'uscita dall'impianto). La ditta prevede, inoltre, di bagnare con getti d'acqua a spruzzo nebulizzante i cumuli e gli spazi di manovra, nei giorni favorevoli alla dispersione delle polveri, per abbatte la diffusione. Inoltre periodicamente ed in funzione delle condizioni meteorologiche, procede/procederà con la bagnatura delle superfici soggette al transito, così come previsto nell'allegato V, Parte V del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Vista** la nota prot. ric. n. 74887 del 09.12.2021 dell’ASLCN1, in premessa richiamata.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

### Considerato che:

- Il progetto di modifica riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo;
- Non si ravvisano particolari criticità in relazione alle emissioni in atmosfera;
- Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- In data 11 gennaio 2022, **l’Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 1505 del 12.01.2022 e dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto il progetto riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo e gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere “a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Suolo Acque superficiali e sotterranee; c. Atmosfera”.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

### DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 11.11.2021 con prot. di ric. n. 68380, da parte del legale rappresentante della società Calcestruzzi Martino S.r.l., con sede legale in COGIBIT S.r.l., con sede legale in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE** che le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all’istanza ai fini della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per l’attuazione del progetto.
  - a) I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1) dovranno garantire la conformità all’allegato C della citata Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell’utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
  - b) Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.

c) Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale